



UNIONCAMERE



Le imprese che risultano prive di classificazione ATECO, possono essere inserite nell'elenco di cui all'allegato B del D.M. 156/2011 ?

No. Il codice Ateco dell'impresa è uno degli elementi che devono essere forniti dall'associazione di categoria all'interno del modello B, allegato al decreto ministeriale n. 156 del 2011 e serve alla camera di commercio al fine di verificare la corretta attribuzione di quell'impresa all'interno del settore economico per il quale si intende concorrere all'assegnazione dei seggi



UNIONCAMERE



Con riferimento al campo “Codice ATECO” di cui all’allegato B del DM 156/2011 deve essere indicato se il codice ATECO inserito è riferito all’attività primaria, all’attività secondaria o all’attività prevalente (es. P=primaria, S= secondaria, I=prevalente ...)?

No. non deve essere indicato.

Le Associazioni possono dichiarare imprese a loro associate con un codice di attività congruente con il settore economico per il quale intendono concorrere, indipendentemente dal fatto che sia quello principale o quello secondario (salvo il divieto di duplicazioni).



UNIONCAMERE



E' rimessa alla scelta dell'organizzazione l'individuazione del settore per la quale utilizzare l'impresa, purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni?

Sì. E' rimessa alla scelta dell'organizzazione l'individuazione del settore per la quale utilizzare l'impresa con attività promiscua purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni



UNIONCAMERE



Le unità locali ubicate nella circoscrizione territoriale di riferimento ed appartenenti alla medesima impresa possono concorrere a determinare la rappresentatività dell'organizzazione di categoria alla quale la stessa risulta regolarmente iscritta?

Sì. L'organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese iscritte nella circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella circoscrizione.



UNIONCAMERE



Si chiede di sapere se la quota pagata dai consorzi rende conteggiabili ai fini della rappresentanza associativa le singole aziende socie.

No. L'organizzazione imprenditoriale che abbia tra i propri aderenti un consorzio potrà indicarlo tra i propri iscritti e potrà dichiararlo nell'elenco di cui all'allegato B del D.M. n. 156 del 2011, mentre i singoli consorziati che fanno parte del consorzio potranno concorrere a determinare la maggiore rappresentatività della medesima organizzazione solo a condizione che tali soggetti abbiano aderito e pagato nell'ultimo biennio almeno una quota associativa all'organizzazione imprenditoriale che intende computarli fra i propri iscritti.



UNIONCAMERE



E' stabilito un valore minimo affinché possa essere considerata valida la quota di adesione annuale?

In merito alla quantificazione della quota associativa si rende necessario evidenziare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti.



UNIONCAMERE



A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari a un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore.

(Circolare ministeriale del 7 marzo 2014 prot. n. 0039517)